

Ricorrente ammesso al gratuito patrocinio
delib. Cons. ord. Avv. ti di Campobasso del 12/6/20



26083/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

composta dagli Ill.mi Magistrati

Luigi Giovanni Lombardo - Presidente -

Antonio Scarpa - Consigliere -

Annamaria Casadonte - Consigliere -

Giuseppe Fortunato - Consigliere Rel. -

Stefano Oliva - Consigliere -

Oggetto: compensi
professionali

R.G.N. 16424/2020

Cron. 26083

C.C. - 10.6.2021.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16424/2020 R.G., proposto da

MARINA, rappresentata e difesa dall'avv. f

-RICORRENTE-

contro

ANTONELLO.

-INTIMATO-

avverso l'ordinanza del Tribunale di Campobasso, depositata in data 28.1.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 10.6.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il tribunale di Campobasso, pronunciando sull'opposizione proposta da Marina : avverso il decreto ingiuntivo n. 428/2017 - emesso in favore dell'avv. Antonello : titolo di compensi professionali per il

5565
21

patrocinio svolto in sede amministrativa - ha dichiarato inammissibile l'opposizione, regolando le spese.

Secondo il giudice di merito, discutendo di compensi maturati per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, non trovava applicazione il rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, per cui l'opposizione proposta con ricorso, anziché con citazione, era inammissibile, poiché l'atto introduttivo era stato notificato oltre il termine di quaranta giorni fissato dall'art. 641 c.p.c..

Per la cassazione della sentenza Marina propone ricorso in due motivi, illustrati con memoria.

L'avv. è rimasto intimato.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 14, comma secondo, d.lgs. 150/2011, 50 quater e 161 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che l'opposizione doveva essere definita con pronuncia collegiale a pena di nullità.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 28 L. 794/1932, 645 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c..

Secondo il ricorrente, pur essendo in discussione compensi per il patrocinio svolto in un giudizio amministrativo, l'opposizione non soggiaceva alla limitazione prevista in generale per le cause in materia di compensi giudiziali civili, sicché l'opposizione - essendo sottoposta al rito ordinario - era tempestiva, poiché la citazione introduttiva era stata notificata nel termine fissato dall'art. 641 c.p.c..

2. Va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso.


Il tribunale ha esplicitamente ritenuto che la causa fosse sottratta al rito sommario speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, tanto da dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta con ricorso - invece che con citazione - poiché notificato oltre il termine fissato dall'art. 641 c.p.c..

ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, in data 10.6.2021.

IL PRESIDENTE

Luigi Giovanni Lombardo



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

27.06.2021

Il Funzionario Giudiziario

